

Criteri di attribuzione del voto di condotta

Il Collegio dei Docenti, visti gli artt. 1, 4 e 7 del D.P.R. n° 122/2009, delibera, a partire dall'a.s. 2015/16, la scala di valutazione della condotta riportata nella successiva tabella.

Il voto di condotta verrà formulato facendo la media tra eventuali elementi positivi e negativi riscontrati nel comportamento dello studente, rintracciabili nella scala di valutazione sotto riportata. Il consiglio di classe, inoltre, terrà in considerazione eventuali richiami scritti, note disciplinari emesse dai docenti, note disciplinari emesse dal Dirigente Scolastico, ammonizioni del Dirigente Scolastico, provvedimenti di sospensione dalle lezioni comminati dal consiglio di classe o dal consiglio di istituto.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi sarà motivata e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

I consigli di classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, potranno deliberare i seguenti voti di condotta, rispettando la coerenza tra voto assegnato e corrispondente motivazione:

10	<p>Allo studente che:</p> <ul style="list-style-type: none">• rispetta le regole vigenti;• ha un comportamento maturo, collaborativo e rispettoso nei confronti di docenti, compagni e tutto il personale della scuola;• ha un ruolo propositivo e trainante all'interno della classe;• frequenta assiduamente con occasionali ritardi e/o uscite anticipate;• dimostra spiccato interesse e partecipazione motivata, attiva e costante a tutte le attività didattiche;• assolve in modo puntuale, creativo e critico le consegne e gli impegni scolastici;• si dimostra attivo nell'aiutare i compagni di classe nello svolgimento dell'attività didattica;• si distingue per la partecipazione ad attività di particolare significatività per la vita dell'Istituto.
9	<p>Allo studente che:</p> <ul style="list-style-type: none">• rispetta le regole vigenti;• ha un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di docenti, compagni e tutto il personale della scuola;• un ruolo significativo all'interno della classe;• frequenta assiduamente con rari ritardi e/o uscite anticipate;• dimostra interesse e partecipazione attiva e costante a tutte le attività didattiche;• assolve in modo puntuale le consegne e gli impegni scolastici;• partecipa con interesse ad attività di particolare significatività per la vita dell'Istituto.
8	<p>Allo studente che:</p> <ul style="list-style-type: none">• rispetta le regole vigenti;• ha un comportamento corretto e talvolta collaborativo nei confronti di docenti, compagni e tutto il personale della scuola;• frequenta regolarmente con alcuni ritardi e/o uscite anticipate;• dimostra interesse adeguato alle attività didattiche;• assolve le consegne e gli impegni scolastici nel complesso in modo soddisfacente.

7	<p>a) Anche in assenza di note disciplinari, allo studente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha un comportamento sostanzialmente corretto ma poco collaborativo nei confronti di docenti, compagni e tutto il personale della scuola; • dimostra interesse selettivo e partecipazione marginale e/o discontinua; • assolve le consegne e gli impegni scolastici ma non in modo continuo. <p>b) In presenza di note disciplinari o annotazioni sul registro di classe, allo studente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sempre rispetta le regole vigenti; • non rispetta l'ambiente scolastico; • non giustifica ripetutamente le assenze (entro il giorno successivo); • entra frequentemente in ritardo e/o esce anticipatamente con frequenza; • spesso non porta il materiale richiesto (libri, quaderni, ecc.) e/o il libretto personale.
6	<p>a) In presenza di sanzioni che hanno comportato l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica;</p> <p>b) Allo studente a cui sono state comminate note disciplinari per uno o più dei seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danneggia l'arredo scolastico e/o compie atti di vandalismo; • falsifica firme sul libretto personale; • tiene un comportamento irrispettoso nei confronti di docenti, compagni, personale della scuola • disturba ripetutamente e gravemente le lezioni; • copia durante lo svolgimento delle verifiche; • si allontana dalla classe e/o dall'Istituto senza permesso; • utilizza apparecchiature elettroniche di qualsiasi genere (iPod, iPad, Tablet, cellulari, smartphone, LIM e accessori annessi alla LIM, etc.) senza preventiva autorizzazione; • ha effettuato assenze ingiustificate; <p>c) Allo studente che accumula numerose e reiterate infrazioni previste per il sette in condotta.</p>
5	<p>a) In presenza di sanzioni che hanno comportato l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica ai sensi del comma 9 bis dell'art. 4 del D-P-R n° 249 del 24/06/1998 e successive modificazioni. L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono attuabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico; <p>b) In presenza di sanzioni che hanno comportato l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni ai sensi del comma 9 dell'art. 4 del D.P.R. n° 249 del 24/06/1998 e successive modificazioni. Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

c) **In presenza di sanzioni che hanno comportato l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per aver violato i doveri previsti dall'art. 3 del D-P-R n° 249 del 24/06/1998 e successive modificazioni.**

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.